

Sistemi di informazione creditizia – prestito personale - segnalazione “a sofferenza” – obbligo di preavviso nei confronti del garante – sussistenza – risarcimento del danno non patrimoniale – mancato assolvimento dell’onere della prova - rigetto

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 16 novembre 2004 n. 8 “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, art. 4, co. 7)

FATTO

Il ricorrente veniva a conoscenza dell'avvenuta iscrizione, da parte dell'intermediario, del proprio nominativo nei S.I.C. “a seguito di alcuni ritardi nei pagamenti maturati dall'anno 2009 relativamente a due rapporti di credito”: un prestito personale accordato in data 01.04.2011 ed un mutuo chirografario sottoscritto dallo stesso in qualità di garante in data 27.12.2007. L'intermediario si sarebbe reso responsabile, per entrambe le posizioni sopra riportate, della violazione dell'articolo 4, co. 7 del Cod. Deont., in quanto il ricorrente “non ha ricevuto in tempo utile il prescritto preavviso di segnalazione.” Lamentando un atteggiamento non conforme ai principi di correttezza e buona fede dell'ente segnalatore, parte ricorrente propone ricorso all'ABF, chiedendo la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate nei sistemi di informazione creditizia nonché il risarcimento del danno reputazionale subito. Parte ricorrente chiede quindi che il Collegio: ordini alla resistente di provvedere alla cancellazione dei ritardi associati al nominativo del ricorrente da tutti i S.I.C. ai quali sono stati comunicati; condanni l'intermediario al risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito dell'illegittima segnalazione, quantificato in euro 2.000,00; nonché alla refusione delle spese di assistenza legale per un importo pari ad euro 500,00.

L'intermediario resiste al ricorso ed espone che in data 01.04.2011 veniva erogato al ricorrente il prestito personale n. 12177558 per originari euro 3.097,00 rimborsabile in 36 rate mensili destinato ad “esigenze familiari”. Tale finanziamento, cartolarizzato in data 01.07.2011, è stato estinto anticipatamente in data 05.03.2014. Il ricorrente rivestiva altresì la posizione di garante di una società in nome collettivo. Tale società fruiva di un mutuo chirografario (n. 1379354) per originari euro 60.000,00 – erogato il 27.12.2007 rimborsabile in 28 rate trimestrali – assistito da fideiussione omnibus con massimale. Detto finanziamento, stante i ritardi nei pagamenti fin dalla scadenza del giugno 2012, veniva successivamente volturato a “sofferenza” nel maggio del 2014 (unitamente ad altri rapporti, pure revocati) giusta comunicazione di revoca regolarmente notificata al ricorrente/garante in data 19.09.2013. Nell'ottobre 2015 la posizione risulta definita a seguito di accordo. Riguardo alle segnalazioni nei S.I.C, attualmente, il nominativo del ricorrente risulta correttamente segnalato in qualità di consumatore/persona fisica, in quanto titolare del richiamato prestito personale; a parte, con il ruolo di garante. Si evidenzia altresì che quanto al prestito personale, un gestore di tali S.I.C. ha già provveduto a cancellare i dati negativi. Tutto ciò premesso, per quel che concerne il finanziamento n.

12177558, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la banca ha inviato il preavviso previsto al verificarsi del ritardo di pagamento (rata n. 7 post cartolarizzazione, con scadenza il 20.11.2011) in data 10.12.2011, con notifica del 22.12.2011 e, in ogni caso, prima dell'accessibilità, cioè della visualizzazione dell'informazione agli altri partecipanti. Da un punto di vista pratico, l'operatività degli intermediari (che provvedono ad inviare i dati mensilmente, di norma, alla fine di ogni mese) rimane la medesima, in quanto le franchigie temporali per l'accessibilità da parte di tutti i partecipanti vengono applicate direttamente dai gestori dei dati (S.I.C.). Nel caso specifico, i gestori di tali S.I.C., a tutela del soggetto segnalato, hanno correttamente atteso il previsto periodo di tempo (30 giorni dalla data di scadenza del pagamento portata "a fine mese") prima di rendere i dati accessibili agli altri partecipanti. Infatti l'insolvenza della rata di novembre 2011 è stata resa visibile a partire dal mese di gennaio 2012, ossia dopo la ricezione del suddetto preavviso (notificato, si ricorda il 22.12.2011). Pertanto, la segnalazione d'insolvenza della suddetta rata (con scadenza il 20.11.2011) è da ritenersi dovuta e legittima. Quanto al mutuo chirografario n. 1379354 e all'invocata obbligatorietà del preavviso – che è previsto solo in caso di ritardi nei pagamenti e, quindi, non negli altri casi più gravi di "sofferenza" – osserva anzitutto che il codice di deontologia e di buona condotta per i S.I.C. in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, essendo rivolto alla specifica categoria dei "consumatori", non trova applicazione nell'ambito della categoria dei "non consumatori" (art. 125, co. 3, TUB), categoria nella quale rientra il ricorrente essendo, in questo rapporto, soggetto rientrante nelle "altre categorie". Inoltre, non essendo più applicabile alle persone giuridiche l'articolo 7 del codice della privacy, è venuto meno l'obbligo della preventiva comunicazione della segnalazione. Stante quanto sopra detto, trattandosi di finanziamento concesso alla società, nessuna comunicazione era dovuta dalla banca al verificarsi di ritardi nei pagamenti e, di conseguenza, al garante che si è peraltro dichiarato non consumatore, consapevolmente rinunciando alle tutele previste dalla legge per controparti che rivestano la predetta qualità (consumatore); né si potrebbe ritenere che il ricorrente rientri nella categoria di "interessato", nei cui confronti si applica l'obbligo di invio del preavviso prima della segnalazione. Peraltro quest'ultimo ha ricevuto la prevista comunicazione (d'intimazione al pagamento) prima della segnalazione dello status di "sofferenza", in quanto unico adempimento previsto a carico della banca dalla normativa vigente. Infine, perché il danno non patrimoniale sia risarcibile, "il pregiudizio deve rispondere alla coesistenza delle condizioni di rilevanza costituzionale: interesse leso, gravità al di sopra della soglia minima di tollerabilità e carattere non futile del danno che non deve, quindi, consistere in meri fastidi o disagi. Nel caso di specie, nessun danno può essere attribuito alla banca." Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della legittimità di segnalazione nei S.I.C. effettuata dalla resistente a carico della parte ricorrente la quale assume l'illegittimità della iscrizione del proprio nominativo quale cattivo pagatore nelle Centrali dei Rischi Finanziari private, deducendo di non aver mai ricevuto dall'intermediario segnalante il preavviso prescritto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie; chiede, conseguentemente, la cancellazione dei dati

oggetto dell'iscrizione e la condanna della resistente al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di assistenza professionale. E' stato chiarito dal Collegio di coordinamento (dec. n. 3089 del 24 settembre 2012) che ai fini della liceità e della correttezza del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, è necessario che il preavviso di segnalazione prescritto dall'art. 4, comma, del Codice deontologico sia (non solo inviato, ma altresì) pervenuto all'indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.). Nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l'intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione e, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima. Il preavviso di segnalazione - come puntualizzato dal Garante Privacy - costituisce espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali (Delib. 31 luglio 2012) e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter "eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata". Pertanto, affinché tale prescrizione sia rispettata, è necessario che il preavviso pervenga al destinatario in tempo utile perché il presupposto della segnalazione possa essere "tempestivamente" eliminato e, in ogni caso, prima che la segnalazione sia effettuata. Nel caso di specie occorre esaminare separatamente le segnalazioni che derivano dalle due diverse posizioni debitorie. Per quel che concerne il rapporto n. 12177558 (prestito personale), si rileva che l'intermediario pur avendo dato riscontro negativo al reclamo formulato da parte ricorrente, afferma che un gestore di S.I.C. di cui si tratta ha già provveduto a cancellare i dati negativi. Per tale ragione deve ritenersi cessata la materia del contendere. Il ricorrente tuttavia lamenta un danno non patrimoniale, pur non producendo alcuna prova documentale a fondamento delle proprie istanze risarcitorie.

Soltanto in via incidentale, allo scopo di delibare sulla fondatezza della domanda risarcitoria, si prende atto che la banca dichiara e comprova di aver inviato il preavviso di segnalazione previsto al verificarsi del "ritardo nel pagamento" alla rata n. 7 post cartolarizzazione (con scadenza il 20.11.2011) in data 10.12.2011 - ricevuto dal ricorrente in data 22.12.2011. Inoltre, sottolinea che i gestori dei S.I.C. di cui si tratta, a tutela del soggetto segnalato, hanno correttamente atteso il previsto periodo di tempo (30 giorni dalla data di scadenza del pagamento portata "a fine mese") prima di rendere i dati accessibili agli altri partecipanti, così che l'insolvenza della rata di novembre 2011 è stata resa visibile a partire dal mese di gennaio 2012, ossia dopo la ricezione del suddetto preavviso. Per tale ragione, la domanda risarcitoria relativa alla segnalazione derivante dal prestito personale non può trovare accoglimento.

In relazione poi alla contestazione relativa al rapporto di mutuo chirografario n. 1379354, occorre preliminarmente accertare se il ricorrente possa essere qualificato "consumatore" o bensì quale "soggetto appartenente ad altre categorie" secondo quanto sostenuto dall'intermediario resistente (ciò al fine di individuare la normativa applicabile). Tale verifica nel caso di specie appare necessaria soltanto al fine di individuare la corretta composizione del Collegio decidente e ciò in quanto la recente decisione del Collegio di coordinamento (n. 9311 del 20 ottobre 2016) ha chiarito che l'art. 4, co. 7, Cod. deont. deve applicarsi non solo ai consumatori ma a tutte le persone fisiche (consumatori e professionisti). Occorre dunque stabilire se il ricorrente (garante di una s.n.c.) debba qualificarsi come consumatore oppure agisca in veste di non consumatore, in forza di

un'attrazione automatica nella qualifica soggettiva del debitore segnalato (tesi del cd. professionista di riflesso). Con la decisione n. 5368 del 2016, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto al fine di procedere alla valutazione, da effettuarsi caso per caso: "nel caso in cui una persona fisica abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali [...]: 1. l'eventuale ruolo di amministratore del ricorrente; 2. La partecipazione non trascurabile al capitale sociale; 3. se abbia agito per scopi di natura privata". Dagli atti del procedimento prodotti nel contraddittorio tra le parti non risulta che il ricorrente abbia alcun ruolo all'interno della società e sembra potersi quindi desumere che lo stesso abbia agito per soli scopi di natura privata, dovendosi perciò qualificare come consumatore. Nel caso di specie l'illegittimità della segnalazione risulta evidente, posto che risulta pacifico come l'intermediario non abbia mai comunicato alla parte ricorrente il preavviso di segnalazione previsto dalla legge e abbia addirittura proceduto alla segnalazione, senza che la ricorrente sapesse dell'inadempimento del debitore principale. Appare al Collegio una norma di elementare correttezza prima che di giuridico rilievo che il debito debba essere formalmente esatto, in modo da costituire in mora il debitore (e così pure il garante) e dare ad esso la possibilità di adempiere prima di procedere all'eventuale segnalazione (Coll. Milano, dec. n. 4475/2016). Ne consegue che l'intermediario resistente non può avvalersi della presunzione legale di conoscibilità che è posta dall'art. 1335 c.c., non avendo dato la prova (neppure presuntiva) del fatto che il suddetto preavviso sia giunto all'indirizzo del ricorrente. In ogni caso, l'intermediario, al fine di sostenere la propria correttezza nell'esecuzione del rapporto, fornisce prova di un'altra comunicazione (revoca del finanziamento ed intimazione al pagamento) inviata al ricorrente in data 04.09.2013 e ricevuta dallo stesso. Con tale comunicazione parte resistente ricordava all'interessato che, "perdurando lo stato di insolvenza", avrebbe segnalato il nominativo del ricorrente alle Banche Dati. Anche questa comunicazione non appare utile allo scopo in quanto a parte la assoluta genericità della stessa questo Collegio non ritiene adempiuto l'obbligo di preavviso se lo stesso non appare puntualmente correlato temporalmente alla segnalazione (ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3528/2014). Con riguardo all'esistenza dei danni patrimoniali la stessa non risulta in alcun modo dimostrata. Con specifico riferimento alla insussistenza del danno non patrimoniale deve rilevarsi come il ricorrente era comunque a conoscenza della propria posizione debitoria. Infine la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale deve dichiararsi inammissibile in quanto non proposta nel reclamo, condizione necessaria trattandosi di voce autonoma rispetto alla domanda principale.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di cancellazione della segnalazione relativa al prestito personale. Dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione della segnalazione relativa al finanziamento di cui il ricorrente è garante. Respinge nel resto.